



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 29140

Cagliari, 27.11.2013

- > Alla Presidenza della Regione
 - Ufficio di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Ufficio Ispettivo
 - Ufficio ENPI

- > Agli Assessorati regionali
 - Ufficio di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Centro regionale di programmazione
 - Ufficio del controllo interno di gestione

Oggetto: Ferie – Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 5, comma 8 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con circolare n. 25955 del 24 giugno 2005 questa Direzione, nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni in materia di ferie introdotte dai decreti Legislativi 8 aprile 2003 n. 66 e 19 luglio 2004 n. 213, ha evidenziato la necessità di una loro programmazione al fine di consentirne la totale fruizione nei termini di legge e contrattuali e, quindi, evitarne o quantomeno contenerne l'accumulo.

Inoltre, com'è noto, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito il legge n. 135 del 7 agosto 2012, innovando la disciplina in materia di ferie non godute, ha stabilito (art. 5, comma 8¹) che le ferie spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Il divieto opera in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro: per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

¹ Art. 5 comma 8 del decreto legge n. 95/2012: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Data la mancanza di una disciplina transitoria e la perentorietà della disposizione, il divieto di indennizzabilità delle ferie non godute si applica dall'entrata in vigore della suddetta disposizione.

Trascorso il periodo contrattualmente previsto per la fruizione delle ferie e considerato che, comunque, il dipendente non perde il diritto al godimento delle stesse, il datore di lavoro dovrà assicurare l'effettiva fruizione delle stesse mentre non sarà più possibile rinviarle per motivi di servizio, per quanto eccezionali.

Purtroppo, nonostante le previsioni normative e le indicazioni fornite con diverse circolari, si è verificato, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, che sussistono ancora situazioni abnormi in relazione al mancato godimento delle ferie, soprattutto da parte del personale dirigente.

Si ritiene pertanto opportuno, pur nella consapevolezza degli impegni di tutti, ricordare al personale dirigente la necessità di osservare una più accorta gestione delle proprie ferie e di quelle del personale assegnato adottando i previsti atti di programmazione delle ferie, comprensive di quelle pregresse, anche mediante piani di recupero concordati o, eventualmente, con l'attribuzione d'ufficio delle ferie medesime, permanendo, a carico dei dirigenti, la responsabilità della gestione delle proprie ferie e di quelle dei propri collaboratori in tutti i casi in cui l'impossibilità della fruizione non sia riconducibile alle ipotesi tassativamente previste dal contratto.

Rimane in ogni caso esclusa la monetizzazione delle ferie non godute anche se la mancata fruizione sia dipesa da esigenze di servizio indifferibili.

Potranno essere valutate esclusivamente le situazioni oggettive – e indipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro - previste in proposito dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 32937 del 6 agosto 2012 e n. 40033 dell'8 ottobre 2012 quali il decesso l'inabilità e la malattia e, comunque, solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste.

Restano ferme le disposizioni di cui alla nota n. 25955 del 24 giugno 2005 se compatibili con la presente.

La nota verrà pubblicata su INTRAS e gli uffici in indirizzo sono invitati a darne massima diffusione.

Il Direttore Generale

Gesuina Tomainu